
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Responsabilità da lite temeraria: la parte che la chiede deve provare an e quantum

In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.

Tribunale di Modica sentenza del 24.04.2015

...omissis...

Rilevato che:

- Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Cxxxxxx convenuto in giudizio xxxxxxx.E., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 522/2010 emesso dal Tribunale di Modica in data 4.11.2010, con il quale le è stato ingiunto di pagare la complessiva somma di Euro 20.656,85, oltre interessi e spese in ragione della fornitura portata dalle fatture nxxx del 3.10.2008, scaduta il 23.10.2008, nxxxx del 5.10.2008, scaduta il 25.10.2008 e n. xxx 29.1.2010, scaduta il 18.2.2010, indicate in ricorso;
- ha in particolare dedotto l'opponente l'infondatezza del credito ingiunto, di cui ha chiesto la revoca, per aver disdetto il contratto di fornitura con la opposta sin dal dicembre 2007, essendosi successivamente fornita prima dalla società F.E. dal 1.1.2008 al 30.6.2008, poi xxxx.2008 al 30.6.2010 e infine da xxxxxxx. s.p.a.;
- con comparsa di risposta depositata il 16.2.2012 si è costituita la xx evidenziando che la fattura nxxx di Euro 20.113,99, era stata addebitata all'opponente per mero errore, di guisa che il debito residuo ammonta ad Euro 2.153,59;
- la causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies all'udienza odierna.

Ritenuto che:

- l'opposizione a decreto ingiuntivo non sostanzia una mera impugnazione, bensì introduce una causa di merito, nel giudizio a cognizione piena, nell'ambito della quale l'opposto continua ad essere il soggetto che agisce in giudizio per la tutela del diritto da lui vantato, assumendo la posizione sostanziale di attore, con l'onere di dimostrare l'esistenza del diritto di credito che intende far valere, mentre l'opponente, essendo il soggetto che resiste alla pretesa della controparte, assume la posizione sostanziale di convenuto e resta a suo carico la prova di eventuali fatti impeditivi o estintivi della obbligazione (cfr. Tribunale Bari, n. 2315/2012 e T.A.R. Salerno, sez. I, n. 1830/2012);
- sul punto, si evidenzia che la fattura essendo documento formato dalla stessa parte che se ne avvale è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. civ., Ordinanza 11-03-2011, n. 5915);
- anche riguardo all'estratto del giornale dei crediti, la giurisprudenza ha chiarito che "in tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il mancato pagamento di fatture relative a forniture non pagate, la semplice produzione delle fatture e dell'estratto delle scritture contabili, se può costituire titolo sufficiente ai fini dell'emissione del decreto, non risulta, invece, idonea fonte di prova a favore della parte che ti ha emessi, parte su cui grava, è bene precisarlo, l'onere della prova del fatto costitutivo" (cfr. Trib. Milano Sez. III, 11-05-2010);
- nel caso di specie, alla luce di tali principi, a fronte delle contestazioni mosse dall'opponente, supportate da idonea documentazione (cfr. xx), l'opposta non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente, atteso che, per la fattura n. xxxxx) ha dato atto in corso di giudizio dell'errore compiuto nell'addebito della stessa a controparte e, per le fatture xxx non prodotte in atti, non ha fornito adeguata dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda,

avendo prodotto in giudizio solo l'estratto giornale dei crediti in contenzioso e l'estratto conto degli interessi (doc. nn. 1 e 2 fasc. monitorio);

- pertanto, all'esito del giudizio di cognizione, l'opposizione è fondata e va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;

- va rigettata, in quanto non sufficientemente provata, la domanda me art. 96 c.p.c. di parte opponente, atteso che "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (Cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 15-04-2013, n. 9080);

- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in favore del difensore antistatario;

p.q.m.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia iscritta al n. xxxx, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:

1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il xx. decreto ingiuntivo n. 522/2010 emesso dal Tribunale di Modica in data 4.11.2010;

2. CONDANNA l'opposta al pagamento in favore del difensore antistatario di controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 2,000,00 per compensi difensivi ed Euro 93,50 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Modica, il 23 aprile 2015.

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2015.